

Ognuno comprende che, distinguendosi le spese dell'esercizio dal capitale, sarà tolto ogni dubbio anche nell'avvenire, allorchè si debba fare alla società il pagamento del capitale di cui fosse creditrice.

Se si fosse trattato di una semplice regia, la questione poteva riuscire semplicissima, perchè si poteva dire che oggi non è tempo opportuno per trattarne, e che ce ne occuperemo un'altra volta con maggiore pacatezza. Ma il contratto si presenta in modo alquanto complicato, ed anzi complicato, almeno nell'apparenza, in guisa che alcuni hanno potuto perfino ritenere che in una sola convenzione si comprendano due contratti distinti. Ma in che consiste veramente codesta convenzione?

Supponiamo che un proprietario voglia dare in affitto un suo tenimento, e che, invece di contrarre un debito con ipoteca, chieda per condizione che gli venga anticipata una parte della corrisposta. A lui spetterà di giudicare della convenienza e utilità di fare un debito o di ottenere un'anticipazione. Ora, il Governo, essendo nella necessità di procurarsi una somma, preferisce di non esporsi alla prova grave ed incerta di un prestito nelle presenti nostre condizioni, e, nel concedere in appalto l'esercizio del monopolio dei tabacchi, chiede che una parte del canone gli sia anticipata.

E siccome si tratta di una somma di molta rilevanza quanto è quella di 180 milioni, così si è dovuto ricorrere, ma con garanzie assai maggiori delle consuete, ad uno dei soliti congegni finanziari. Anticipandosi effettivamente da un lato al Governo la somma richiesta, si emettono dall'altro lato obbligazioni che rappresentano quella somma effettivamente pagata. In questo caso le obbligazioni non hanno nulla di artificiale e di aleatorio, corrispondendo ad un fatto vero e compiuto.

Per l'importanza della anticipazione, e delle relative o successive obbligazioni, si è istituita una società anonima, la quale sarebbe stata più che inopportuna, se si fosse trattato di una semplice regia. Codesta società anonima non è emancipata dall'osservanza del Codice di commercio e del diritto comune. La prima convenzione taceva dell'obbligo della società di versare il capitale, non essendo da confondere il capitale colle obbligazioni. È vero che la società dovrà pagare le scorte ai termini stabiliti, e che il pagamento sarà fatto per l'appunto col suo capitale. Ma il Codice di commercio prescrive che per costituire una società sia sottoscritto per quattro quinti il capitale, e sia versato il decimo delle azioni sottoscritte. Qui invece si è voluto che tutte le azioni sieno sottoscritte, e sia perciò versato il decimo dell'intero capitale; ed ecco tolto l'equivoco di alcuni contraddittori intorno all'applicazione dell'articolo 135 del Codice di commercio.

Una deroga era sottintesa pel rapporto fra il capitale e le obbligazioni, perchè il capitale di cinquanta milioni della società è necessariamente distinto dalle obbligazioni relative ai centottanta milioni anticipati

al Governo. Ma noi abbiamo pensato che, quando occorre di fare qualche deroga, se ne deve parlare espressamente, perchè si deve conoscere ciò che s'intende di modificare, per norma non solo del Governo, ma ben'anche del Parlamento.

In quanto alla parte del capitale da versare, è rigorosamente applicato il disposto del Codice di commercio. Ma il Codice di commercio, ove si tratti di società industriali, pone giustamente un certo limite alle obbligazioni perchè rimangano in corrispondenza col capitale versato. In simili casi si tratta di società industriali che hanno imprese da condurre per conto proprio. Ma nel caso presente si tratta di una società che emetterà obbligazioni per rappresentare una somma effettivamente anticipata al Governo, e dal Governo garantita. Non vi è alcuna speculazione in questa parte da fare per conto della società. I fondatori anticiperanno la somma; la somma potrà essere rappresentata e sarà rappresentata da obbligazioni.

Nella convenzione prima era detto che avrebbero anticipata la somma mediante l'emissione di obbligazioni; ma colla modificazione introdotta, per quanto sia rimasta inavvertita, e avendo per altro una grave importanza, si è venuti a dire: voi anticiperete in ogni modo i 180 milioni, avendo facoltà di emettere obbligazioni colle norme che saranno stabilite. Intanto farete un deposito a titolo di garanzia.

Era dunque nell'interesse del Governo che la somma delle obbligazioni non fosse subordinata al capitale della regia. Sono anticipati al Governo i 180 milioni da rappresentarsi colle obbligazioni. Una deroga alla corrispondenza fra il capitale e le obbligazioni nasceva dalla natura delle cose ed era necessariamente sottintesa; ma noi abbiamo creduto che nulla sia da sottintendere e che fuori delle convenzioni espresse si debbano sempre osservare le norme del diritto comune.

La istituzione di una società anonima eccita entro e fuori di questo recinto alcune diffidenze, perchè non tutte le società anonime hanno fatto buona prova fra noi, ed alcune hanno fatto una prova anche peggiore per l'intervento malaugurato degli arbitri. Ma questa società anonima non ha ragione vera di comporsi fuorchè per l'emissione delle obbligazioni. Se si fosse trattato di una semplice regia, una società anonima non sarebbe stata opportuna.

Non è per altro da lasciare inosservato che questa società non rimarrebbe fuori dell'ingerenza diretta del Governo. Essa è sottoposta a particolari regole e discipline; non può far nulla che ecceda i limiti stabiliti dalla convenzione; essa assume gli obblighi di un appalto e quindi l'incarico della provvista, della fabbricazione e della vendita dei tabacchi in conformità delle leggi, dei regolamenti: regole, cautele e discipline non mancano, ed era indispensabile che si tenesse un modo affatto speciale trattandosi appunto di una società alla quale sarebbe affidato un servizio speciale.